REGOLAMENTO PRODOTTI FORMATIVI

.

REGOLAMENTO PRODOTTI FORMATIVI

Articolo 1 – Oggetto.

Il Regolamento Prodotti Formativi disciplina:

- il processo di proposta e di attivazione dei Prodotti Formativi;
- il processo di conferma/modifica/revoca dei Prodotti Formativi attivi;
- il processo della gestione della carriera dello studente fino al conseguimento titolo.

Per Prodotto Formativo si intendono: i corsi di cui all'art. 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n° 270 (Master di I° livello, Master di II° livello), Corsi di formazione e Alta formazione, Corsi di aggiornamento e perfezionamento (con o senza il rilascio di Crediti Formativi Universitari - CFU), Corsi Intensivi/propedeutici (Summer/Winter School).

L'Istituzione di un prodotto formativo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza su indicazioni della Commissione Prodotti Formativi nominata dal Rettore e a seguito del "sentito" del Senato Accademico.

Articolo 2 – Finalità e definizioni.

1. UnitelmaSapienza promuove attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'educazione permanente, anche allo scopo di favorire l'accesso e la qualificata presenza nel mondo della cultura, del lavoro e delle professioni anche a livello internazionale.
2. A tal fine, ed ai sensi della normativa vigente, promuove il terzo ciclo della formazione universitaria attraverso l'istituzione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di approfondimento specialistico e di aggiornamento professionale avvalendosi dei Dipartimenti e delle Scuole attivate dall'Ateneo (Art. 17 comma 1 dello Statuto di UnitelmaSapienza).
3. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il monitoraggio e la revisione dei corsi di Master, dei Corsi di Alta Formazione, dei Corsi di Formazione e dei Corsi Intensivi e propedeutici (Summer/Winter School) di UnitelmaSapienza nonché le regole e le procedure di ammissione, frequenza, conseguimento del titolo e gestione della carriera degli studenti iscritti ai suddetti corsi.
4. Ai sensi del presente Regolamento, si intende in particolare:
   a) per Master universitario, (di seguito "Master"), un titolo di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, rilasciato sulla base dell'art. 3 comma 9 del D.M. 270/04.

      I Master:

      I. costituiscono parte integrante dell'offerta formativa di UnitelmaSapienza;

      II. sono espressione di specifici interessi formativi dei Dipartimenti, delle Scuole nonché di programmi strategici di Ateneo negli ambiti della ricerca,

dell'innovazione e della sperimentazione didattica anche in ordine alla formazione di nuove professioni che richiedono l'apporto di saperi altamente specializzati;

III. prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU), pari ad un impegno complessivo per lo studente di 1500 ore, e hanno una durata di un anno accademico.

IV. possono essere di primo livello quando il requisito di ammissione è la laurea, di secondo livello quando il requisito di ammissione è la laurea magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti.

b. per Corso di Alta Formazione (CAF), il corso post lauream professionalizzante di perfezionamento o approfondimento specialistico istituito in base alla L. 341/1990 art.6. Vi si accede con la laurea, ha durata inferiore all'anno, consente l'acquisizione di massimo 20 CFU e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza.

c. per Corso di Formazione (CF), il corso di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno che conferisce fino a un massimo di 30 CFU. Vi si accede anche con il solo diploma di scuola media superiore e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza.

d. per Corsi Intensivi (Summer/Winter School), i corsi che possono essere erogati on line o in modalità residenziale, con una durata variabile fino ad un massimo di quattro settimane. Sono destinati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il corso si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza e il conferimento di un numero massimo di 12 CFU.

e. per Corsi propedeutici (Summer School di orientamento), i corsi che possono essere erogati on line o in modalità residenziale, con una durata variabile fino ad un massimo di quattro settimane. I corsi sono destinati agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e sono realizzati anche in collaborazione con Istituti Scolastici. Il corso si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione.

Articolo 3 – Composizione della Commissione Prodotti Formativi.

1. La Commissione Prodotti Formativi (di seguito Commissione) è nominata dal Rettore ed è composta dai seguenti componenti:
   - Rettore, che la presiede;
   - Direttore Generale per la competenza economico gestionale;
   - Direttori dei Dipartimenti;

integrati, all'atto dell'esame del prodotto formativo, da:

a) nel caso che il prodotto formativo sia proposto da una Scuola di alta formazione, dal Direttore della Scuola proponente;
b) nel caso di un prodotto formativo con ambiti scientifici disciplinari non presenti nei Dipartimenti, da un esperto nel settore del prodotto formativo presentato.

Articolo 4 – Proposta di un nuovo prodotto formativo.

1. La proposta può pervenire da:
   a. Dipartimenti di Ateneo su delibera dei loro Consigli;
   b. Scuole di alta formazione istituite dall'Ateneo;
   c. Rettore.

2. I contenuti dei Prodotti formativi possono riguardare:
   a. ambiti disciplinari di competenza o non di competenza dei Dipartimenti nell'ambito della programmazione didattica complessiva;
   b. temi e ambiti di rilevanza strategica e istituzionale per l'Ateneo.

Articolo 5 - Procedura di valutazione, istituzione e attivazione dei prodotti formativi.

1. La proposta, formalizzata negli allegati 1 e 2, deve essere inviata per una valutazione preliminare sui contenuti scientifici rispettivamente:
   a. per i prodotti formativi del Dipartimento, al Consiglio del Dipartimento proponente;
   b. per i prodotti formativi delle Scuole, al Comitato Scientifico della Scuola proponente;
   c. per i prodotti formativi di rilevanza strategica e istituzionale per l'Ateneo o per i prodotti formativi da parte di soggetti terzi, al Rettore.

   In tutti e tre i casi l'esito della valutazione sarà trasmesso alla Commissione, per l'avvio dell'iter descritto nel successivo comma 2.

2. La Commissione esamina le proposte e verifica:
   a. la sostenibilità economica e la compatibilità della proposta con le risorse logistiche e di personale a disposizione dell'Ateneo;
   b. in base al proponente:
      - nel caso di Dipartimenti le esperienze scientifiche e didattiche dei docenti;
      - nel caso di un soggetto terzo, le sue esperienze professionali e di onorabilità;
   c. che l'impegno del docente proposto come Direttore sia congruo con l'impegno prioritario nei Corsi di Studio cui afferisce;
   d. l'originalità e l'aggiornamento delle tematiche e delle lezioni utilizzate, che non devono sovrapporsi a quelle di altri prodotti formativi esistenti in Ateneo;
   e. che il programma di studio sia finalizzato ad un'elevata specializzazione;
   f. che il prodotto abbia un potenziale bacino di utenti;
   g. la collaborazione con i partner proposti (soggetti pubblici o privati o altre Università nazionali o estere).

3. In caso di esito negativo complessivo della valutazione di cui al punto 2, la proposta viene rigettata, dandone opportuna comunicazione al proponente.

4. La Commissione Prodotti Formativi, nel caso di valutazione positiva di un prodotto formativo, invierà la stessa al Senato Accademico per il "sentito".

5. A seguito del “sentito” del Senato e della delibera di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione il bando del prodotto formativo verrà pubblicato sul sito.
6. Nel caso in cui il proponente del prodotto formativo sia un soggetto terzo, in aggiunta alle procedure descritte all’articolo 5, la Commissione demanda all’Amministrazione la predisposizione di un Accordo esecutivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il prodotto formativo sarà attivato, anche in caso di sussistenza di diverse forme di finanziamento, solo al raggiungimento del numero di preiscrizioni necessarie per la copertura del piano finanziario di cui all’allegato 1.

Articolo 6 – Procedure organizzative successive all’approvazione del prodotto formativo.

1. Ricevuta la delibera di istituzione del nuovo prodotto formativo, i competenti Uffici di Ateneo comunicano l’avvenuta nomina del Direttore, o dei co-Direttori e del/i Tutor alle persone incaricate dei predetti ruoli e ai Responsabili delle Aree Organizzative. Contestualmente trasmettono tutti gli allegati del Prodotto Formativo.
2. Il Direttore (o i co-Direttori) predispone il “Piano registrazioni definitivo delle video lezioni originali” (Allegato 3), condizione inderogabile per la stipula dei relativi contratti con i docenti e dell’eventuale stipula dell’Accordo esecutivo.
3. Le eventuali quote di iscrizione pervenute del Prodotto Formativo, attivato secondo il pregresso art 5 comma 7, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei pre iscritti, saranno restituite ai pre iscritti.
4. Il Direttore (o i co-Direttori) predispone la pagina moodle del prodotto secondo le indicazioni presenti nell’Allegato 3, coadiuvato dal tutor. La pagina moodle del Prodotto Formativo deve essere conforme agli standard del modello e-learning approvato dall’Ateneo.
5. Il Direttore (o i co-Direttori), è responsabile del Piano di Comunicazione e Marketing e della predisposizione della “Campagna promozionale e raccolta iscrizioni del Prodotto formativo”, che definisce in accordo con l’Area Servizi Informatici, Informativi e Commerciali, impostando la scheda sintetica del corso e provvedendo alla pubblicazione di un video di presentazione, di un intervento sui social network e altre eventuali attività da svolgere con i partner interessati.
6. Le videolezioni, le e-tivity ed ogni altra risorsa didattica:
   a. devono essere esclusivamente collocate sulla piattaforma e-learning UnitelmaSapienza (pagina moodle);
   b. devono essere realizzate esclusivamente attraverso i software forniti da UnitelmaSapienza salvo altre modalità debitamente motivate, che non comportino incompatibilità tecnica con gli standard di Ateneo o insostenibilità economica;
   c. non possono essere fornite attraverso il collegamento ad altri domini, anche se di

appartenenza ai partner di UnitelmaSapienza;

d. l'accesso alla pagina moodle, così come alle singole lezioni, alle e-tivity e ad ogni altra attività didattica, deve avvenire solo attraverso il Sito Web UnitelmaSapienza;
e. l'unico soggetto autorizzato al tracciamento e al monitoraggio dei Prodotti Formativi è UnitelmaSapienza.
f. l'unico soggetto titolare della proprietà intellettuale dei prodotti formativi attivati nella piattaforma è UnitelmaSapienza.

Articolo 7 – Rendicontazione, Conferma, Aggiornamento, Revoca del prodotto formativo.

1. La durata di un prodotto formativo è stabilita in anni 3, dalla data della sua attivazione.
2. Il Direttore (o i co-Direttori) predispone e trasmette alla Commissione Prodotti Formativi, dopo 12 mesi dalla data della sua attivazione, con successiva frequenza annuale, la "Relazione sull'andamento del Prodotto formativo", dove vengono riportate da parte della Direzione/Coordinamento:
   a. le attività didattiche svolte;
   b. i risultati formativi raggiunti;
   c. l'impegno dei docenti.

   La relazione deve concludersi con una richiesta motivata di continuazione o continuazione con modifiche del Prodotto formativo per l'anno accademico successivo.
3. L'Area Amministrativa preposta invierà contestualmente alla Commissione Prodotti Formativi:
   a. la rendicontazione finanziaria;
   b. lo stato delle iscrizioni;
   c. lo stato del conseguimento dei titoli relativi al prodotto in oggetto;
   d. assieme ai dati aggregati e disaggregati di quanto rilevato tramite il Customer Satisfaction.

   Le due relazioni saranno contestualmente trasmesse per la valutazione della Commissione.
4. La Commissione esprimerà un parere sulla richiesta, di cui al Comma 2 e 3 proponendo al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, la continuazione, o continuazione con modifica, ovvero revoca, del Prodotto Formativo, attenendosi ai seguenti parametri:
   a. criteri di qualità del Prodotto Formativo;
   b. risultati didattici conseguiti;
   c. risultati economici del Prodotto Formativo, elaborati dall'Amministrazione come da comma 3.
5. Il Direttore del prodotto formativo, al termine del triennio, potrà essere riconfermato per una sola volta.

6. Sarà in ogni caso motivo di preclusione alla continuazione del prodotto formativo, il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Gestione contabile e amministrativa.

La gestione amministrativo-contabile dei corsi di cui al presente Regolamento è attribuita all'Amministrazione.

Articolo 9 – Contribuzione studentesca.

1. Il Bando del Prodotti Formativi (Piano degli Studi) può prevedere che la quota di iscrizione sia pagata in unica soluzione oppure frazionata in rate successive.
2. Nessun contributo o pagamento a qualunque titolo può essere richiesto agli studenti per attività, anche di tirocinio o stage, connesse all'ammissione o alla frequenza del corso, se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
3. Il corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere verifiche di profitto, frequentare corsi, stage e compiere qualsivoglia atto di carriera, né ottenere certificati.
4. Se il Prodotto Formativo non viene attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la competente Area Servizi agli Studenti avvierà d'ufficio la procedura di rimborso di quanto versato.
5. Il corsista deve necessariamente versare l'importo dell'imposta di bollo e, al termine del percorso, la tassa conseguimento titolo. L'imposta di bollo assolta in modo virtuale, non può in nessun caso essere rimborsata.

Articolo 10 – Requisiti di accesso.

1. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea specialistica ex D.M. 509/99 e di laurea conseguita negli ordinamenti previgenti.
2. I requisiti di accesso di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di ammissione.
3. Possono presentare domanda di ammissione i candidati con titolo estero in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto; i candidati presentano la domanda di ammissione al Master unitamente ad una copia del titolo di studio seguendo le procedure previsti dal bando.
4. Altri titoli universitari (specializzazioni, dottorati, altri Master ecc.), non possono essere un requisito di accesso al Master di secondo livello, ma soltanto un eventuale titolo valutabile.
5. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento

di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione fatta salva ogni altra esenzione stabilita dal Bando del Master.

6. Per accedere ai Corsi di Alta Formazione i candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99.
7. Possono accedere ai Corsi di formazione e ai Corsi Intensivi (Summer/Winter School) anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario, previa valutazione del curriculum vitae.
8. Possono accedere ai Corsi propedeutici (Summer/Winter School) i candidati privi di titolo di studio di livello universitario.

Articolo 11 - Frequenza del Master e gestione della carriera.

1. Lo studente iscritto ai Master di primo e secondo livello è inserito nell'anagrafe nazionale degli studenti.
2. La frequenza alle attività didattiche del Master è obbligatoria, con specifica menzione nel bando, con un vincolo di frequenza minimo, fissato dalle strutture didattiche.
3. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili.
4. Non è consentito il passaggio e/o trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
5. Il corsista, iscritto nell'anno accademico immediatamente successivo, a quello della prima iscrizione che non consegua il titolo entro l'ultima sessione dell'anno di iscrizione decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di corsista.
6. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria, presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista. All'atto della rinuncia, il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.

Articolo 12 – Uditori.

1. Ove previsto nel Bando del Master, può essere ammessa la frequenza in qualità di uditori di soggetti privi dei requisiti di accesso.
2. Il contributo di iscrizione per gli uditori è pari al 30% del contributo di iscrizione al Master.
3. I corsisti uditori non possono essere conteggiati nel numero minimo previsto per l'attivazione del Master.
4. L'uditore non può in nessun caso partecipare ai laboratori e frequentare gli stage; spetta al Bando del Master disciplinare le attività che possono essere frequentate e quelle dalle quali l'uditore va escluso.

5. Al termine del Master, all'uditore che abbia assolto il requisito minimo di frequenza, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione da parte del Direttore del Master.

Articolo 13 - Riconoscimento crediti.

1. Possono essere riconosciute dal Consiglio didattico-scientifico del Master, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, le attività svolte in Corsi di Alta Formazione nei limiti massimi di CFU previsti dalla normativa vigente purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Master.
2. I crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari possono essere riconosciuti per il conseguimento di una laurea o laurea magistrale ai sensi dell'articolo 14 della Legge 240/2010. Il riconoscimento di CFU deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato.
3. Le competenze acquisite nei corsi di Master possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curricolari necessari per l'accesso alle Lauree magistrali.

Articolo 14 - Prova finale Master e Corsi di Alta Formazione.

1. Per conseguire il Diploma, lo studente deve sostenere e superare una prova finale.
2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito il numero di crediti necessari e deve essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della tassa conseguimento titolo.
3. La quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.
4. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
5. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale che verrà trasmesso, a cura del Direttore del Master, all'Area Servizi agli Studenti deputata ad avviare la procedura per il rilascio dei diplomi.
6. Per i prodotti formativi di cui all'art. 2, comma 4 lettere b, c, d, e, il conseguimento del titolo è disciplinato nel bando del prodotto formativo pubblicato sul sito di Ateneo.

Articolo 15 - Diploma e certificazioni.

1. La pergamena rilasciata come titolo finale, è sottoscritta dal Rettore e dal Direttore del corso.
2. Il rilascio del Diploma, a cura dell'Area Servizi agli Studenti, può avvenire solo dopo il controllo della regolarità della posizione dello studente.
3. Il Diploma può essere rilasciato sotto forma di titolo congiunto qualora esista specifico accordo con università italiane. Con università estere, il titolo può essere rilasciato congiuntamente o disgiuntamente da tutte le università partners ed avere

valore nei rispettivi paesi.

4. Sono disponibili per gli studenti dei Master i certificati di iscrizione e conseguimento titolo con timbro digitale.

Articolo 16 – Disposizioni Transitorie e finali.

1. La disciplina di tutti i Prodotti Formativi di nuova istituzione dovrà essere conformata alle norme del presente Regolamento a decorrere della sua entrata in vigore.
2. La conformità dei prodotti formativi e dei requisiti dei prodotti formativi già esistenti sarà valutata dalla Commissione Master nominata dal Consiglio di Amministrazione al fine del loro adeguamento al 1° novembre 2023.
3. I Master e i corsi di formazione, già presenti nell'offerta formativa di Ateneo, che per un anno accademico hanno di fatto determinato una mancata copertura finanziaria con conseguente onere a carico del bilancio dell'Università, non verranno riattivati.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di UnitelmaSapienza entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore alla data di emanazione del Decreto Rettorale.